

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

SUPPLEMENTO

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

313° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1981

INDICE

Commissioni permanenti e Giunte

6^a - Finanze e tesoro *Pag.* 3

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1981

Seduta antimeridiana*Presidenza del Presidente*

SEGNANA

indi del Vice Presidente

BERLANDA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Colucci e Moro e per il tesoro Francanzani.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982) » (1583)

(Esame e rinvio)

Il senatore Triglia, estensore designato del parere, riferisce sul contenuto degli articoli da 4 a 17, che interessano la competenza della Commissione.

Chiarisce subito che le disposizioni per la finanza delle regioni, dei comuni e delle province per il 1982 è improntata ad un carattere di notevole severità, poichè il Governo sta compiendo uno sforzo coerente per ridurre i flussi principali in uscita della finanza pubblica, in modo da contrastare l'inflazione. D'altra parte, le stesse amministrazioni comunali, riunite a Viareggio, hanno accettato l'idea di dover svolgere un ruolo sostanziale per contribuire al risanamento della finanza pubblica, e quindi anche alla ripresa economica.

La finanza degli enti locali è ormai da qualche anno una finanza di trasferimento: i trasferimenti dal bilancio dello Stato riducono proporzionalmente lo spazio di autonomia finanziaria degli enti locali; in compenso, tuttavia, consentono alle gestioni di tali enti una notevole tranquillità, in contrasto con i gravi indebitamenti che contrasstavano le gestioni del periodo anteriore.

In particolare, per quanto concerne le amministrazioni regionali, si registra negli ultimi anni una forse eccessiva facilità di gestione, essendo basate su entrate automaticamente collegate agli incrementi delle entrate tributarie, secondo un principio di finanza pubblica assai criticabile: infatti, vi è stato negli ultimi anni un *boom* delle entrate tributarie erariali, e logicamente ne è derivato un incremento annuo assai cospicuo (dal 30 al 40 per cento nell'ultimo esercizio) per le entrate regionali.

Anche le entrate dei comuni e delle province, tuttavia, diversamente da quanto comunemente si crede, hanno avuto un incremento sostanzioso — nei fatti — in conseguenza delle importanti voci di bilancio che fino ad oggi vengono rimborsate dall'Amministrazione del tesoro praticamente « a pie' di lista ». Gli incrementi infatti, secondo dati attendibili, risultano, sull'anno precedente, del 28 per cento per i comuni e del 29 per cento per le province, quale dato previsionale all'inizio del corrente esercizio (presumibilmente soggetto a superamento in consuntivo).

In questo quadro si colloca l'odierna manovra del Governo in sede di finanza locale: essa risponde infatti, giustamente, all'esigenza di eliminare il sistema dei rimborsi a pie' di lista, anche per gli abusi a cui ha dato luogo.

Il senatore Triglia precisa subito che, come relatore, egli considera positivamente tale indirizzo, anche se ritiene che la sua attuazione debba essere seguita con molta attenzione.

In concreto, con gli articoli in esame viene stabilito un tetto fisso per tutti i trasferimenti (compresi quelli agli enti locali non territoriali). Dopo aver chiarito in dettaglio le modalità con cui vengono fissati i limiti anzidetti, il senatore Triglia sottolinea la novità che sussiste, comunque, sotto il profilo dell'autonomia finanziaria degli enti, con la nuova impostazione (all'articolo 15) di un diritto annuale di iscrizione, stabilito per le Camere di

commercio. Con tale gettito (che si prevede della misura di 60 o 65 miliardi) si eviterà l'automatismo dell'incremento fisso del 16 per cento e si potrà provvedere anche ad altre finalità.

Per quanto concerne le aziende di trasporto, sottolinea la paurosa progressione dei loro *deficit* di bilancio e il perpetuarsi della cattiva distribuzione dei trasferimenti che fanno fronte a tale situazione, trasferimenti che rischiano di dare un premio alle aziende male amministrate. Si nota inoltre una redazione imprecisa ed affrettata della norma in questione (articolo 9) dalla quale non risulta stabilito in forma esplicita l'incremento del 16 per cento.

Fondamentale comunque è, per le amministrazioni comunali, l'articolo 4, che stabilisce il tetto di 15.780 miliardi (equivalenti ai precedenti 16.442 miliardi meno le porzioni devolute agli altri enti locali, non territoriali). Il relatore sottolinea che per la prima volta viene stabilito un tetto fisso globale, in base al quale scompaiono i rimborsi « a pie' di lista » per le voci di spesa inerenti al personale, agli interessi passivi, alle aziende di trasporto (oltre alle altre voci di minor peso).

Si eliminano pertanto i contributi « a pareggio », d'altra parte si deve notare positivamente il diminuire degli enti locali che ricevono i contributi a pareggio: essi sono ormai circa 3.000, con un esborso globale di 1.900 miliardi.

Il relatore Triglia evidenzia la circostanza, non dubitabile, che tale regime finanziario non basterà alle gestioni degli enti locali, dato che non viene concesso loro nemmeno l'incremento del 16 per cento a fronte dell'inflazione. Avverte quindi che nuove entrate per i comuni devono essere prospettate, forse anche sulla base del disegno di legge n. 1269 concernente la finanza locale sul piano triennale, per il quale si è svolta la discussione generale in Commissione agli inizi del 1981. Si dovrà comunque dare certezza di gestione agli amministratori, presumibilmente per mezzo di una nuova area impositiva locale, ma in ogni caso in modo che essi possano espandere le spese fino al citato incremento del 16 per cento. Non appare realistico però prevedere di poter stabilire già per il 1982 una autonomia impositiva locale

che valga a stabilire entrate (corrispondenti all'incremento in questione) non soltanto in sede di competenza ma quali entrate di cassa per l'esercizio stesso.

Fra le varie proposte, quindi, si è parlato di una addizionale sull'ILOR, il senatore Triglia osserva però che dovrebbe essere di misura troppo elevata, mentre tale imposta è soggetta a notevoli difficoltà di contenimento, anche con risvolti costituzionali. D'altra parte, un'addizionale sull'IRPEF colliderebbe con il fermo proposito di risanare il *fiscal drag* operando su tali aliquote. Vi sarebbe infine la semplice soluzione di un provvedimento *ad hoc* del Governo, che assicuri in qualche modo l'incremento del 16 per cento (equivalente a 2.500 miliardi circa).

Il relatore, pertanto, non contesta la formulazione della finanza locale così come appare negli articoli del disegno di legge finanziaria che sono all'esame della Commissione: si limita ad osservare che manca ancora il completamento, costituito dal più volte menzionato incremento del 16 per cento sull'anno precedente, in corrispondenza dell'inflazione. Precisa inoltre che nell'attuale formulazione manca, all'articolo 4, l'obbligo di redazione e trasmissione del certificato di bilancio, uno strumento presente nelle formulazioni della finanza locale degli ultimi anni e indispensabile per una conoscenza precisa delle realtà finanziarie locali. Manca inoltre nel disegno di legge finanziaria il fondo di perequazione: esso deve fare in modo che l'austerità, che pure è indispensabile, sia ripartita in misura equa tra tutti i comuni, senza gravare eccessivamente sui piccoli comuni, che non hanno dimensioni di gestione tali da affrontare con successo le nuove rigidità. Propone pertanto di reintrodurre la perequazione, con il metodo dello scorso anno, sanandone per quanto possibile gli inconvenienti. Il futuro disegno di legge governativo dovrà inoltre prevedere le provvidenze per i comuni terremotati, quelle per le comunità montane, e una revisione del sistema delle tasse locali.

Dopo avere auspicato vivamente che le spese effettuate da molte amministrazioni comunali per finalità ricreative o culturali, rispettabilissime ma non assolutamente « vi-

tali », siano finanziate con propri mezzi appositi, senza gravare, in definitiva, sul pubblico erario, il relatore Triglia conclude auspicando una severa revisione dei controlli sull'amministrazione finanziaria locale, che eviti le applicazioni assai lassiste, purtroppo frequenti, della legislazione vigente in molti comuni; una corretta gestione dei trasferimenti ai comuni da parte del Tesoro, senza quegli espedienti dilatori che giustamente preoccupano assai le amministrazioni comunali; un serio rispetto degli impegni assunti dalla Cassa depositi e prestiti, in modo che non vengano a mancare i finanziamenti per le opere già iniziate, mentre per le nuove opere i comuni stessi riconoscono la necessità di porsi dei limiti.

Segue un intervento del senatore Bonazi. Dopo alcune richieste di chiarimenti sull'articolato, egli propone di procedere a una breve, ma sollecita audizione dei rappresentanti dei comuni e delle province, prima di licenziare definitivamente il parere. Il relatore Triglia si pronuncia su tale proposta dichiarando di ritenere preferibile che la accennata audizione abbia luogo in relazione al progetto per le nuove imposte locali. Il presidente Segnana avverte l'opportunità di un rinvio del problema, dichiara comunque che la Commissione è sempre disponibile ad ascoltare il punto di vista degli enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« **Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria** » (1114)

« **Unificazione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle finanze** » (47), d'iniziativa del senatore Santalco

« **Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto** » (50), d'iniziativa del senatore Santalco

« **Norme per la sistemazione di talune situazioni in seno all'Amministrazione finanziaria** » (116), d'iniziativa del senatore Santalco

« **Elevazione della competenza degli intendenti di finanza. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72** » (280), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Vengono esaminati gli emendamenti all'articolo 5, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Colucci illustra cinque emendamenti presentati contestualmente dal Governo: con il primo (al primo comma), si modifica la formulazione dei compiti del segretario generale per quanto concerne la gestione dei servizi individuali; con il secondo, sostitutivo del secondo e del terzo comma, si prevede che l'incarico di segretario generale possa essere conferito anche a funzionari dello Stato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, nonché ad estranei all'Amministrazione dello Stato, e si stabiliscono le modalità della revoca dell'incarico stesso; il terzo emendamento del Governo sostituisce il quinto comma con un nuovo testo tendente a conservare, fra i servizi indicati nel comma stesso, soltanto il Servizio centrale degli ispettori tributari, istituito con la legge n. 146 del 1980; il quarto emendamento, al sesto comma, definisce diversamente l'insieme del personale di magistratura e degli altri funzionari dello Stato occorrenti per il funzionamento dell'ufficio del coordinamento tributario; infine il quinto emendamento stabilisce, con un comma aggiuntivo all'articolo 5, che il servizio stampa sia alle dirette dipendenze del Ministro.

Vengono quindi esaminati un emendamento al primo comma (5.1), del senatore Scavarolli, che definisce diversamente i compiti del Segretario generale; un emendamento dei senatori comunisti (5.2) diretto a sopprimere, fra i compiti del segretario generale, quello di vigilare sull'efficienza ed il rendimento dei servizi centrali e periferici. Altri emendamenti dei senatori comunisti sono diretti, rispettivamente: a sostituire il secondo comma in modo analogo al secondo emendamento del Governo (5.3); ad aggiungere un comma dopo il secondo con il quale si stabilisce che l'incarico del Segretario generale è conferito e revocato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze (5.4); a definire diversamente, al terzo comma, la durata dell'incarico del Segretario generale (5.5); a perfezionare l'indicazione di cui alla lettera a) del quarto comma (5.6); a sopprimere,

sempre al quarto comma, le lettere *d*) (5.7) ed *e*) (5.8). Vengono anche esaminati: un emendamento del senatore Scevarolli che sopprime il servizio stampa, al quinto comma, fra quelli da collocare nell'ambito del Segretario generale (5.9); un emendamento dei senatori comunisti che sopprime l'indicazione del Servizio centrale degli ispettori tributari tra quelli da collocare nell'ambito del Segretariato generale (5.10); un emendamento del relatore modificativo dell'anzidetta indicazione del Servizio centrale degli ispettori tributari al quinto comma (5.11); un emendamento dei senatori comunisti diretto a sostituire il contenuto del sesto comma con la precisazione che niente si innova sulla disciplina concernente il Servizio centrale degli ispettori tributari (5.12); un emendamento del senatore Scevarolli diretto a sostituire con due commi il sesto comma e concernente il servizio stampa e l'ufficio del coordinamento tributario; infine un emendamento del relatore aggiuntivo di un comma all'articolo 5, diretto a prevedere il potenziamento delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione del Ministero nonché l'integrazione della sua composizione.

Il relatore Santalco si dichiara favorevole agli emendamenti del Governo; suggerisce al senatore Scevarolli il ritiro dell'emendamento 5.1; si dichiara contrario all'emendamento 5.2; condivide l'emendamento 5.3 ma lo ritiene assorbito dal secondo emendamento del Governo; si dichiara contrario all'emendamento 5.4 e così pure agli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8. Osserva che l'emendamento 5.9 viene recepito dall'ultimo emendamento del Governo (al quale si è dichiarato favorevole); si dichiara contrario all'emendamento 5.10, ritira l'emendamento 5.11 in quanto assorbito dal terzo emendamento del Governo; si dichiara contrario all'emendamento 5.12; ritiene che l'emendamento 5.13 sia assorbito dall'ultimo emendamento del Governo, infine modifica il proprio emendamento 5.14 sopprimendo la parte con cui si integra la composizione del Consiglio di amministrazione.

Si passa alla votazione.

È accolto il primo emendamento del Governo; il senatore Scevarolli ritira l'emenda-

mento 5.1; i senatori comunisti ritirano l'emendamento 5.2 e così pure l'emendamento 5.3, con riserva di insistere nuovamente sulla questione in Assemblea. Vengono respinti gli emendamenti 5.4 e 5.5. Viene accolto il secondo emendamento del Governo. Viene dichiarato precluso l'emendamento 5.6 e vengono respinti gli emendamenti 5.7 e 5.8; è accolto, dopo che il senatore Scevarolli ha ritirato l'emendamento 5.9, il terzo emendamento del Governo. Viene dichiarato precluso l'emendamento 5.10; viene respinto l'emendamento 5.12; viene ritirato l'emendamento 5.13; l'emendamento 5.14 è accolto con la modifica suggerita dal proponente stesso; infine sono accolti il quarto e il quinto emendamento del Governo.

Il senatore Marselli, parlando per dichiarazione di voto sull'articolo 5, fa presente che i senatori comunisti prendono atto con soddisfazione del ripristino del testo del disegno di legge n. 1114 per quanto attiene alla scelta, che torna ad essere possibile, del Segretario generale al di fuori dell'Amministrazione delle finanze, in modo da mantenere almeno uno dei cardini della riforma. Osserva che i compiti del Segretario generale avrebbero dovuto essere precisati più attentamente, secondo le indicazioni contenute negli emendamenti dei senatori comunisti, che furono redatti avendo presenti le esperienze fatte già in due Ministeri in materia del nuovo istituto del Segretario generale. La scelta esterna varrà comunque a controbattere i pericoli provenienti dai « potentati » ricordati dallo stesso relatore Santalco, nonché un certo corporativismo, che certo esiste nell'Amministrazione delle finanze, evitando di dare troppo sfogo alle ambizioni di carriera. Deplora infine che le norme dell'articolo 9 non siano state configurate in modo da consentire all'Amministrazione di subentrare alle società alle quali sono stati dati in concessione diversi servizi.

È approvato infine l'articolo 5, con le modifiche anzidette.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6. Vengono esaminati: un emen-

damento dei senatori comunisti al primo comma, diretto ad inserire alla lettera *e*) la menzione della formazione professionale del personale (6. 1); un emendamento del senatore Scevarolli diretto ad inserire due commi tra il primo ed il secondo, prevedenti l'istituzione di un'azienda autonoma del demanio e del patrimonio dello Stato, competente anche per le alienazioni e le permutate dei beni (6. 2); un emendamento dei senatori comunisti diretto a sostituire il terzo comma in modo da prevedere, in luogo del Servizio di economato di cui al testo della Sottocommissione, una sezione distaccata del Provveditorato generale dello Stato (tornando così al testo del disegno di legge 1114) (6. 3); un emendamento del relatore diretto a sostituire il terzo comma in modo da definire con maggiore precisione le competenze che dovrebbero attribuirsi al nuovo Servizio di economato (6. 4); un emendamento del senatore Scevarolli diretto a modificare, nell'ultima parte del terzo comma, le condizioni e i presupposti in base ai quali ci si può valere di fornitori esterni, diversi dal Poligrafico e dalla Zecca (6. 5); due emendamenti dei senatori comunisti diretti il primo (6. 6) a sopprimere la previsione di ulteriori eventuali funzioni operative (al quarto comma) per le direzioni generali, ed il secondo (6. 7) a sostituire, all'ultimo comma, alla semplice possibilità, l'obbligo di dare in concessione a privati la gestione del gioco del lotto. Vengono inoltre esaminati due emendamenti del Governo, il primo diretto a sostituire la lettera *e*) del primo comma in modo da inserirvi la menzione della Scuola centrale tributaria, nonché dei servizi inerenti alla formazione del personale; ed il secondo diretto a sostituire l'ultimo comma in modo da stabilire un termine per le decisioni da adottare sulla gestione del lotto, e prevedere per il Governo un'alternativa fra la concessione a privati e l'affidamento all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Il senatore Ricci, con riferimento al terzo comma dell'articolo 6, si dichiara favorevole a prevedere una Sezione staccata del Provveditorato, come previsto nel testo originario del disegno di legge n. 1114, poichè con ciò si eviterebbe un effettivo smembra-

mento di tale organismo, cosa che in sè potrebbe anche essere opportuna, ma deve comunque essere studiata in altra sede, su un piano generale. Per quanto attiene alla gestione del lotto (di cui all'ultimo comma) ritiene opportuno acquisire maggiori chiarimenti, essendovi alcune perplessità sull'affidamento all'Azienda dei monopoli di Stato.

Il senatore Bonazzi, riferendosi anch'egli al problema della gestione del gioco del lotto, deplora che il Governo (con il secondo emendamento) avochi a sè una scelta (fra concessione ai privati e affidamento ai monopoli) che sicuramente deve spettare al Parlamento. Si esprime, comunque, in senso nettamente contrario all'affidamento alla Azienda dei monopoli. Per quanto attiene al terzo comma, insiste sull'emendamento 6. 3, poichè a suo avviso soltanto mantenendo l'organismo nell'ambito del Provveditorato si può garantire un controllo soddisfacente ed una visione complessiva delle spese in questione.

Il relatore Santalco, nell'illustrare il suo emendamento 6. 4, fa presente, replicando al senatore Ricci, che da lungo tempo vengono lamentate lentezze burocratiche nella fornitura dei materiali, dalle quali risulta inceppata l'attività dell'Amministrazione delle finanze: sembra necessario muovere almeno un primo passo per scuotere la situazione attuale.

Il sottosegretario Colucci ritiene che lo emendamento 6. 1 venga recepito dal primo emendamento del Governo e pertanto si esprime in senso contrario; invita il senatore Scevarolli a ritirare e riproporre eventualmente in Assemblea l'emendamento 6. 2, per dar tempo all'Amministrazione di studiare il problema; si rimette alla Commissione per quanto concerne gli emendamenti 6. 3 e 6. 4; si dichiara favorevole all'emendamento 6. 5, contrario all'emendamento 6. 6. Quanto all'emendamento 6. 7, premesso che nell'emendamento (il secondo) del Governo è previsto un termine (secondo il suggerimento dei senatori comunisti), fa presente che l'affidamento all'Azienda dei monopoli di Stato consentirebbe una economia di gestione, potendosi valere, l'Azienda, dell'estesissima rete di distribuzione dei tabac-

chi. Non sono, d'altra parte, da scartare senz'altro le serie offerte provenienti dal settore privato.

Il relatore Santalco si dichiara favorevole agli emendamenti del Governo, e condivide la posizione del Governo sull'emendamento 6.2. Si dichiara contrario all'emendamento 6.3, favorevole all'emendamento 6.5, contrario all'emendamento 6.6. Per quanto attiene l'emendamento 6.7, dichiara che personalmente egli aveva sempre ritenuto più opportuno dare in concessione ai privati la gestione del lotto, in quanto non ritiene possa fare affidamento sulla soluzione basata sugli esercizi di rivendita dei tabacchi. Voterà comunque per l'emendamento del Governo, convinto dalle relative argomentazioni, nell'intesa che il Governo stesso debba dare adeguata considerazione all'alternativa della concessione ai privati.

Si passa alla votazione.

È accolto il primo emendamento del Governo. Viene quindi dichiarato precluso lo emendamento 6.1; il senatore Scevarolli ritira l'emendamento 6.2 con riserva di presentarlo eventualmente in Assemblea. Viene quindi respinto l'emendamento 6.3; sono accolti gli emendamenti 6.4 e 6.5. È respinto l'emendamento 6.6. Il senatore Bonazzi dopo aver ritirato l'emendamento 6.7 presenta a nome dei senatori comunisti un sub-emendamento al secondo emendamento del Governo, diretto a precludere l'alternativa di un affidamento della gestione del lotto all'azienda dei Monopoli. Respinto tale sub-emendamento, è accolto infine il secondo emendamento del Governo e quindi l'articolo 6 con le modifiche anzidette.

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 9, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Colucci ritira l'emendamento presentato dal Governo nella seduta di ieri. Il relatore Santalco presenta due emendamenti, il primo diretto a riformulare la lettera a) del primo comma, in modo da sopprimere l'indicazione di un limite al numero degli uffici tributari che dovranno essere istituiti. Per i maggiori centri si prevede inoltre, con il secondo emendamento del relatore, che possano essere istituiti altri uffici tributari, dimensionati di norma

sulle circoscrizioni comunali ed escludendo dalle loro competenze quelle espressamente attribuite all'ufficio tributario provinciale, al quale devono essere funzionalmente collegati.

Il sottosegretario Colucci dichiara di accogliere i due emendamenti del relatore, con i quali, fra l'altro, si recepiscono le preoccupazioni del senatore Scevarolli e si realizza quindi un migliore decentramento nelle grandi città.

Il senatore Bonazzi dichiara che il primo emendamento del relatore migliora la situazione normativa ma non risolve ancora il problema. Approva quindi il secondo emendamento, al quale tuttavia propone come sub-emendamento l'obbligo, in luogo della facoltà, di istituire tali uffici circoscrizionali. Dichiara infine di ritirare l'emendamento 9.4 (illustrato nella seduta di ieri). Il senatore Scevarolli dà atto del recepimento delle richieste avanzate con l'emendamento 9.3 negli emendamenti del relatore, ritira pertanto tale emendamento e dichiara di condividere il sub-emendamento dei senatori comunisti al secondo emendamento del relatore.

Si passa alla votazione.

È accolto il primo emendamento del relatore, è accolto quindi anche il secondo emendamento del relatore, dopo il rigetto del sub-emendamento dei senatori comunisti e del senatore Scevarolli. Sono respinti quindi gli emendamenti 9.5 e 9.6 (contrari ad entrambi il relatore e il Governo). Sono accolti, favorevole il Governo, gli emendamenti 9.7 e 9.8. Sono respinti, contrari il relatore e il Governo, gli emendamenti 9.9 e 9.10.

Circa l'emendamento 9.11, al quale si dichiarano contrari il relatore e il Governo, il senatore Beorchia dichiara che la materia, coinvolgendo attuazione di una direttiva comunitaria, non può essere affrontata nella presente sede, occorrendo recepire organicamente l'intera direttiva con un provvedimento apposito. Si tratta d'altra parte di questioni delicate e complesse, che richiederebbero attenta riflessione: si dichiara quindi contrario all'emendamento 9.11. Il senatore Scevarolli conviene sul-

l'opportunità di rinviare il problema ad altra sede, pur essendo egli favorevole alla sostanza dell'emendamento. Il senatore Bonazzi prende atto del prevalente favore accordato dalla Commissione all'emendamento 9.11; i senatori comunisti si riservano di riproporre il problema, che attende con urgenza una soluzione. L'emendamento 9.11 viene quindi ritirato ed è infine accolto con le modifiche anzidette l'articolo 9.

Si passa all'esame di un emendamento presentato dai senatori comunisti, interamente sostitutivo dell'articolo 10.

Il senatore Bonazzi ne illustra il contenuto, che tende a porre rimedio, in qualche misura, al carattere meramente consultivo che verrebbe ad avere il comitato tributario regionale in base al testo della Sottocommissione: in particolare l'emendamento tende ad attribuire alcune secondarie attività ai comitati in questione. L'emendamento modifica inoltre la composizione del comitato tributario regionale in modo da rendere prevalente (in luogo della parità), la partecipazione dei membri che non appartengono all'amministrazione finanziaria dello Stato: il senatore Bonazzi chiarisce che non si tratta soltanto di controbattere il peso schiacciante che avrebbe la burocrazia statale in tali organismi, essendo anche coinvolto il problema di una partecipazione delle amministrazioni comunali alla fase dell'accertamento dei tributi e di una maggiore responsabilizzazione delle regioni in materia di contenzioso, ricollegandosi tali esigenze alle indicazioni politiche espresse dal Parlamento, e di recente, a Viareggio, dal Ministro delle finanze stesso. Il relatore Santalco si dichiara contrario all'emendamento, perchè con esso si oltrepassano le funzioni puramente consultive per tali organismi, ritiene però di poter accogliere una norma contenuta nell'emendamento dei senatori comunisti, secondo la quale i membri non di diritto del comitato durerebbero in carica cinque anni.

Il sottosegretario Colucci osserva che le osservazioni del senatore Bonazzi vanno al di là dei limiti di contenuto del presente disegno di legge delega: si dichiara quindi contrario all'emendamento stesso. Posto ai voti l'emendamento dei senatori comunisti non è accolto. È accolto quindi l'emenda-

mento del relatore che inserisce la disposizione anzidetta nel testo della Sottocommissione. Quindi viene accolto l'articolo 10 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Vengono esaminati: un emendamento del relatore al secondo comma diretto a prevedere la qualifica di taluni impiegati da destinare all'ufficio del segretario generale (11.1); un emendamento dei senatori comunisti diretto a sopprimere il quarto comma (11.2); un emendamento del relatore diretto a sostituire il quarto comma in modo, fra l'altro, da sostituire il termine del 1° gennaio 1981 in luogo di quello del 1° gennaio 1980 (che figura anche nel corrispondente comma del disegno di legge n. 1114) (11.3); un emendamento ancora del relatore diretto ad aggiungere all'articolo un comma concernente gli impiegati direttivi dell'amministrazione finanziaria inquadrati nella qualifica ad esaurimento di ispettore generale ai sensi della normativa precedente alla legge n. 312 del 1980 (11.4).

Il sottosegretario Colucci dichiara che il Governo è favorevole agli emendamenti 11.1, 11.3 e 11.4, è contrario all'emendamento 11.2; a quest'ultimo emendamento si dichiara contrario anche il relatore.

Si passa alla votazione. È accolto l'emendamento 11.1, è respinto l'emendamento 11.2, sono accolti gli emendamenti 11.3 e 11.4 ed infine l'articolo 11 con tali modifiche.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana comunica che in una seduta da convocare per questo pomeriggio interverrà il Ministro del tesoro, in relazione al disegno di legge n. 1578. Avverte inoltre che nella giornata di domani dovrebbe iniziare l'esame delle tabelle del bilancio di previsione dello Stato di competenza della Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi questo pomeriggio, alle ore 17,30, con lo stesso ordine del giorno della presente seduta.

La seduta termina alle ore 13,10.

Seduta pomeridiana*Presidenza del Presidente*

SEGNANA

Intervengono il ministro del tesoro Andreotta e i sottosegretari di Stato per le finanze Colucci e Tambroni Armaroli.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457 » (1578)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso ieri.

Il senatore De Sabbata, premesso che il provvedimento in esame, pur semplice nella struttura tecnica, è di rilievo e va in senso contrario agli indirizzi auspicati, chiede se il Ministro è in grado di fornire delucidazioni circa l'effetto del provvedimento stesso sull'orientamento del risparmio verso l'una o l'altra forma di investimento. Sembra infatti che tale effetto non sia di grande portata, sicchè, privata di ogni efficacia pratica, della legge resta soltanto la sperequazione fiscale.

Ricordato che il precedente Ministro delle finanze, Reviglio, affermò che il provvedimento doveva essere limitato nel tempo, chiede se, pur considerando il cambio della persona fisica del Ministro stesso, il Governo non si senta tuttavia impegnato nel medesimo indirizzo politico.

Dichiara di essere contrario alla proroga delle agevolazioni fiscali, perchè tali provvidenze sono inutili e creano sperequazioni sul piano tributario. Ciò chiarito, in via subordinata non esclude che si possa anche accettare l'emendamento proposto dal senatore Visentini, che intende ridurre la durata della proroga, mentre nutre perplessità per gli

altri emendamenti dello stesso proponente che toccano i titoli di Stato.

Della sperequazione che il provvedimento determina, è particolarmente inaccettabile che le società quotate in borsa siano poste in condizione di usufruire di agevolazioni per contro negate alle società non quotate. Tale discriminazione è inammissibile in se stessa ed anche perchè aggrava la situazione economica delle piccole e medie imprese, che già versano in condizioni di crisi e che, almeno a parole, tutti dicono di voler aiutare. Conclude dichiarando di essere contrario al provvedimento.

Il senatore Anderlini ricorda che il timore, a suo tempo condiviso con il senatore Visentini, circa il perpetuarsi delle esenzioni fiscali allora decise, è puntualmente risultato fondato. In linea di principio egli è contrario alla proroga che viene proposta dal Governo. Tuttavia, subordinatamente, non può escludere un favorevole orientamento sugli emendamenti presentati dal senatore Visentini. Osservato che il particolare regime fiscale riservato alle obbligazioni di certe società costituisce una ingiustificata difformità di trattamento, esprime l'opinione, pur nella piena consapevolezza delle ripercussioni finanziarie che ne deriverebbero, che tassando gli interessi pagati dallo Stato sui titoli pubblici si potrebbe coprire il *deficit* della finanza locale. Rilevato che occorre vietare quelle operazioni di bilancio che consentono evasioni fiscali, conferma, concludendo, di essere disposto ad accogliere taluni degli emendamenti del senatore Visentini.

Il senatore Triglia, ricordato che nel dicembre scorso il Governo fu mosso dalla preoccupazione di sostenere il mercato dei titoli, dichiara che da una personale indagine, esperita informalmente nel suo collegio elettorale, è risultato che l'afflusso del risparmio verso i titoli di Stato si è rivelato sostenuto. Sono state soprattutto le famiglie ad acquistare titoli, e non le società. Ritiene che l'esenzione fiscale in questione sia un *monstrum* giuridico. Chiede al Ministro se egli pensi che il Tesoro possa a lungo ricorrere a tale sistema, ovvero se ci siano

preoccupazioni per le future aste di titoli di Stato.

Il senatore Visentini afferma che la sua proposta di abbreviare il termine di validità delle agevolazioni fiscali è strettamente connessa con la perequazione del trattamento tributario di tutti i titoli: occorre infatti che questi siano assoggettati ad una identica aliquota. Ricordato che a suo tempo egli fu contrario alle esenzioni fiscali in esame, sottolinea che l'elemento essenziale da tener presente è l'esigenza di assoggettare ad un identico trattamento tutte le emissioni. Rileva che l'articolo aggiuntivo presentato è in stretta connessione con il termine di durata delle esenzioni.

Replicano agli intervenuti il relatore Berlanda ed il rappresentante del Governo. Il primo oratore riconferma l'orientamento favorevole all'approvazione del provvedimento e si riporta alle argomentazioni espresse nella relazione introduttiva, riconoscendo che il Parlamento deve orientarsi nel senso della parificazione dei trattamenti fiscali. Per doverosa completezza fa infine presente che la 1^a Commissione permanente, in sede di parere, ha osservato che il termine del 31 dicembre 1982, in cui scade la proroga, si discosta alquanto dai presupposti giuridico-costituzionali dell'istituto del decreto-legge.

Il Ministro del tesoro ricorda innanzitutto che il 3 dicembre 1980 — nella discussione parlamentare sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 — il Governo accolse l'ordine del giorno dei deputati Spaventa ed altri, inteso ad ottenere « la determinazione di un nuovo e più equo trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività finanziarie diverse dalle azioni » in modo tale « da assicurare eguaglianza di trattamento fiscale ai redditi di tutte le attività finanziarie nell'ambito della medesima categoria di percettori di reddito ».

Studi furono intrapresi dai ministeri finanziari sulle legislazioni estere in materia e sulle alternative aperte per una riforma del nostro ordinamento. Punto fermo deve rimanere — secondo il Ministro — l'attuale

sistema della coesistenza di una cedolare secca per i privati e di una cedolare d'acconto per le persone giuridiche. L'armonizzazione non può ignorare che lo strumento fiscale deve favorire assetti finanziari più stabili e che perciò sembra opportuno favorire il collocamento di attività finanziarie a più lunga scadenza. Se, dunque, appare opportuno superare le discriminazioni per soggetto emittente, aliquote differenziate in relazione alla durata dei titoli sembrano invece convenienti. Problemi delicati pone l'allargamento ai titoli pubblici, oggi esenti, della tassazione dei redditi di capitale; in ogni caso gli effetti sulla finanza pubblica sarebbero molto modesti, poichè il mercato spingerebbe in alto i rendimenti lordi e lascerebbe quelli netti ai livelli attuali; un aumento di gettito di qualche consistenza si avrebbe solo per le imposte pagate dalle persone giuridiche, mentre il gettito dovuto alle persone fisiche compenserebbe soltanto il maggior onere per il Tesoro.

Si dichiara invece favorevole ad un significativo passo verso la perequazione per quanto riguarda il trattamento degli interessi sulle obbligazioni, anche quelle convertibili, emesse dalle diverse istituzioni ed imprese. Gli istituti speciali debbono conquistarsi un mercato — egli dice — per la loro capacità di fornire reali servizi finanziari, e non per la sopravvivenza di un privilegio fiscale, e comunque possono trovare una loro nuova posizione come *underwriter* per le emissioni di quelle imprese che hanno le dimensioni e la struttura per affrontare direttamente il mercato.

Il Ministro Andreatta sottolinea quindi con particolare incisività che qualunque riforma in questo campo deve rispettare i titoli già collocati, il cui trattamento non andrà intaccato da eventuali nuove norme.

Riprendendo una notizia di stampa, sia pure formulata in modo faceto, ritiene di dover precisare, data la particolare delicatezza dell'argomento, che soltanto una grande sprovvedutezza potrebbe suggerire ad un qualsiasi Ministro del tesoro la conversione obbligatoria dei titoli di Stato. Un simile consolidamento coattivo del debito pubblico

sarebbe contrario tanto alla dignità dello Stato quanto agli interessi del Tesoro.

Fa poi presente che nell'attuale condizione del mercato del risparmio il sistema bancario gareggia male con i più vantaggiosi titoli di Stato; fatto, questo, che può creare manovre non limpide tendenti a spostare l'impiego del risparmio dai titoli pubblici ai depositi bancari.

Quanto agli effetti del provvedimento in esame precisa che l'aumentato volume dell'emissione delle obbligazioni convertibili è anche da ritenere l'effetto di questa esenzione fiscale. Inoltre, in una fase di transizione da tassi crescenti a tassi decrescenti è opportuno prorogare la scadenza delle agevolazioni, tenendo sempre fermo l'impegno governativo ad assicurare l'eguaglianza di trattamento fiscale dei redditi da capitale.

Si passa quindi all'esame degli articoli del decreto.

In sede di articolo 1, un emendamento del senatore Visentini, volto a modificare al 31 dicembre 1981 il termine stabilito al 31 dicembre 1982, viene ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Anderlini, che ne chiede la votazione. Posto ai voti, è respinto.

Con l'astensione dei senatori comunisti viene quindi approvato un emendamento del senatore Visentini volto a ridurre al 30 settembre 1982 il termine preventivato al 31 dicembre dello stesso anno.

L'articolo 1 è poi accolto nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2, del quale il senatore Visentini propone la soppressione. Il relatore Berlanda dichiara di esservi contrario. Il Ministro Andreatta concorda con il relatore e rileva che l'introduzione sul mercato finanziario di limitate forme di indicizzazione — sostenute del resto dalla stessa Banca d'Italia — è giustificata principalmente dall'esigenza di favorire la formazione di un supporto finanziario all'espansione dell'edilizia. Questo risultato di politica economica deve essere perseguito anche a costo di sacrificare qualche pur legittima esigenza.

Il senatore Visentini ritira quindi l'emendamento soppressivo e propone di ridurre

al 30 settembre 1982 il termine che l'articolo in esame fissa al 31 dicembre dello stesso anno. Posto ai voti, l'emendamento è accolto. L'articolo 2 è quindi accolto così modificato.

La Commissione approva quindi, con l'astensione dei senatori comunisti, un articolo aggiuntivo presentato dal senatore Visentini ed in parte modificato su proposta del presidente Segnana. Secondo tale norma, a decorrere dal 1° ottobre 1982 il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, viene sostituito con una nuova disposizione, stando alla quale le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli simili dovranno operare una ritenuta del 10 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non andrà operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Sulle obbligazioni e titoli simili emessi anteriormente al 1° ottobre 1982 si applicherà, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data dell'emissione.

Infine la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge, nel testo modificato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Bonazzi precisa — secondo una linea adottata dai senatori comunisti in tutte le Commissioni — che chiederà formalmente la costante presenza dei ministri competenti nelle sedute dedicate all'esame del bilancio dello Stato.

Il senatore Pollastrelli domanda quando il Governo intenda presentare il disegno di legge sulla rivalutazione dei cespiti delle imprese.

Il sottosegretario Tambroni Armaroli risponde che il disegno di legge sarà quasi certamente presentato nella prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali » (1589)

(Esame e rinvio)

Il relatore Lai, dopo aver sottolineato che l'ampia relazione del Governo allegata al disegno di legge di conversione dà ampiamente conto delle condizioni di necessità ed urgenza che hanno giustificato il ricorso allo strumento del decreto-legge, afferma che lo scopo principale del provvedimento è l'incremento delle entrate dello Stato (il maggior gettito è stimato in 1.100 miliardi di lire per anno). Nel perseguire questo obiettivo, viene anche assicurata una maggiore uniformità nel trattamento fiscale delle attività finanziarie; infatti viene finalmente data una disciplina fiscale certa alle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito (le cosiddette accettazioni bancarie) che vengono assimilate (ai soli fini fiscali e lasciando impregiudicato l'aspetto civilistico) alle obbligazioni e titoli similari.

Oltre alla disciplina fiscale delle accettazioni bancarie, di cui al titolo I, il provvedimento contiene disposizioni in materia di imposta di bollo (titolo II), disposizioni relative ai trasferimenti degli autoveicoli (titolo III) ed infine, al titolo IV, norme tendenti ad adeguare la misura dei canoni demaniali; tutte queste materie sono collegate dal comune intento di assicurare un considerevole aumento delle entrate dello Stato.

Il relatore passa quindi all'esame degli articoli e ne illustra diffusamente il contenuto. Dop aver menzionato i pareri favorevoli della 2^a e della 5^a Commissione, conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge di conversione.

Il presidente Segnana, dopo aver ringraziato il senatore Lai per la chiara esposizione, rammenta la necessità di giungere ad una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge: si tratta infatti della conver-

sione di un decreto-legge. Dopo un breve dibattito, si conviene di proseguire l'esame nella prossima settimana.

« Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria » (1114)

« Unificazione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle finanze » (47), d'iniziativa del senatore Santalco

« Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto » (50), d'iniziativa del senatore Santalco

« Norme per la sistemazione di talune situazioni in seno all'Amministrazione finanziaria » (116), d'iniziativa del senatore Santalco

« Elevazione della competenza degli intendimenti di finanza. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72 » (280), d'iniziativa del senatore Bausi ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende il dibattito sul testo unificato proposto dalla Sottocommissione, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il senatore Marselli illustra un emendamento (12.1) soppressivo dell'articolo, affermando che decisioni riguardanti la posizione di alcuni dirigenti, che vedrebbero così risolti i loro problemi, non possono essere adottate separatamente dal contesto generale e senza l'intesa con le maggiori forze sindacali. Il relatore Santalco si dichiara nettamente contrario alla soppressione dell'articolo, per il quale illustra un emendamento (12.2) interamente sostitutivo, da lui presentato al fine di rendere più funzionale l'amministrazione delle finanze, senza al tempo stesso porsi in contrasto con la linea seguita oggi nella riforma della pubblica amministrazione in generale.

Viene quindi respinto l'emendamento dei senatori comunisti ed è accolto, con l'emendamento 12.2 del relatore, l'articolo 12 conseguentemente modificato.

All'articolo 13 il Governo presenta un emendamento con il quale si sopprime al secondo comma l'elenco dettagliato dei peculiari profili professionali che dovranno es-

sere istituiti. Il relatore Santalco si dichiara favorevole a tale emendamento del Governo, e contrario ad un emendamento dei senatori comunisti soppressivo dell'articolo.

Viene quindi respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo, mentre sono accolti l'emendamento del Governo, nonché un emendamento del relatore, aggiuntivo di un comma, concernente l'inquadramento definitivo degli impiegati della carriera di concetto delle Conservatorie dei registri immobiliari. L'articolo 13, con tali modifiche, viene quindi accolto nel suo insieme.

All'articolo 14 il senatore Marselli illustra un emendamento dei senatori comunisti che modifica il secondo comma, in modo da prevedere una soluzione per il problema del precariato nell'Amministrazione delle finanze. Il presidente Segnana fa presente che tale problema è ora all'esame della Camera, pertanto non è possibile discuterlo in questa sede. Il senatore Marselli ritira l'emendamento riservandosi di riproporlo in Assemblea.

È approvato quindi l'articolo 14 senza modifiche.

Sono poi approvati, con distinte votazioni, gli articoli 15 e 16 nel testo della Sottocommissione.

All'articolo 17 il senatore Marselli illustra un emendamento dei senatori comunisti che sopprime il terzo comma, in modo da riservare le questioni di orario di lavoro alla sede dei contratti collettivi. Il senatore Santalco si dichiara contrario a tale emendamento, come pure ad un altro emendamento dei senatori comunisti, diretto a sostituire il quarto comma, che prevede particolari incentivi economici in relazione al rendimento dimostrato dai dipendenti dell'amministrazione. Allo stesso comma anche il Governo propone una diversa formulazione: sono respinti i due emendamenti proposti dai senatori comunisti, è accolto l'emendamento del Governo (che assorbe anche un emendamento ritirato dal relatore), ed infine l'articolo 17 così modificato.

All'articolo 18, respinto un emendamento dei senatori comunisti al secondo comma, viene accolto il testo della Sottocommissione.

L'articolo 19 è approvato, dopo il rigetto di un emendamento soppressivo presentato dai senatori comunisti. All'articolo 20 vengono esaminati alcuni emendamenti dei senatori comunisti, diretti a prevedere che le convenzioni per i progetti di automazione dei servizi dei Ministeri siano stipulate con società a partecipazione statale; e siano configurate in modo da rendere possibile l'integrazione delle attività di automazione oggetto delle convenzioni stesse con quelle gestite direttamente dall'amministrazione finanziaria. Viene esaminato inoltre un emendamento del senatore Scevarolli riguardante anch'esso le convenzioni, diretto a stabilire che esse siano stipulate preferibilmente con società a partecipazione statale.

Quest'ultimo emendamento viene accolto, e così pure l'emendamento dei senatori comunisti concernente l'integrazione delle attività di automazione con quelle gestite direttamente; è accolto parimenti un emendamento del senatore Santalco di carattere prevalentemente formale; sono respinti gli altri emendamenti ed è approvato l'articolo 20 con tali modifiche, dopo una dichiarazione di voto del senatore Bonazzi il quale rileva come nelle votazioni concernenti gli emendamenti all'articolo 20 si sia giunti a deliberazioni che si discostano dalle dichiarazioni più volte fatte dalle principali parti politiche nella Commissione.

Si passa all'articolo 21.

Il senatore Bonazzi illustra un emendamento tendente alla soppressione della previsione di particolari spese per servizi sociali, fra quelle consentite, al primo comma, all'Amministrazione delle finanze: afferma che esse costituirebbero un doppio rispetto a servizi sociali che vengono predisposti dalle amministrazioni comunali per la popolazione in generale, e che non devono quindi essere procurati dalle singole pubbliche amministrazioni, separatamente. Illustra quindi un altro emendamento dei senatori comunisti che modifica il secondo comma in modo da prevedere la conformità dei programmi edilizi dell'Amministrazione delle finanze ai piani urbanistici comunali. Dopo un breve dibattito vengono respinti en-

trambi gli emendamenti ed è approvato l'articolo 21 senza modifiche.

All'articolo 22 sono accolti alcuni emendamenti del senatore Scevarolli diretti a sostituire — per la fornitura di alloggi di servizio agli impiegati dell'amministrazione finanziaria — l'istituto della concessione in uso in luogo della locazione, prevista nel testo della Sottocommissione. È accolto inoltre un emendamento del Governo diretto a stabilire che i canoni di concessione siano assoggettati alla disciplina generale prevista dalle norme vigenti, comprese quelle relative alla legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo le deroghe previste dalle norme delegate. È accolto infine l'articolo 22 con tali modifiche: dichiara la propria astensione il senatore Ricci, che esprime perplessità sulla possibilità giuridica, allo stato attuale della legislazione, di realizzare i progetti edilizi in questione.

All'articolo 23 è accolto un emendamento dei senatori comunisti diretto a sopprimere il riferimento, al primo comma, al precedente articolo 22; è respinto un altro emendamento, anch'esso dei senatori comunisti, concernente la materia dei piani urbanistici ed edilizi ed è accolto infine l'articolo così modificato.

Approvato l'articolo 24 senza modifiche, viene respinto un emendamento dei senatori comunisti all'articolo 25 e quindi è approvato anche quest'ultimo articolo nel testo della Sottocommissione.

All'articolo 26, respinto un emendamento dei senatori comunisti, è approvato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, presentato dal relatore.

L'articolo 27 è accolto in un testo interamente modificato secondo una proposta presentata dal Governo. Anche per l'articolo 28 è accolta una nuova formulazione proposta dal Governo.

Si dà mandato infine al senatore Santalco di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1114, secondo il testo approvato dalla Commissione, proponendo altresì l'assorbimento dei disegni di legge n. 47, 50, 116 e 280. Annunciano voto contrario i senatori comunisti.

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Segnana avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 10, avrà inizio invece alle ore 11.

La seduta termina alle ore 20,45.